

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.37 DEL 09-03-18**

Folignano, li 26-03-18

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2018 - 2020

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo alle ore 14:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	SINDACO	P
TERRANI MATTEO	ASSESSORE	P
CASINI BRUNELLA	ASSESSORE	P
D'OTTAVIO SAMUELE	VICESINDACO	P
COSMI RITA	ASSESSORE	P

=====

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Dott. FLAIANI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI^ settore, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.
Folignano li,

Il Responsabile del VI Settore

(Marinella Capriotti)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e di rispetto del Patto interno di stabilità;
- l' art. 6 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall' art. 35 del D. Lgs. 27/10/09 n. 150, che prevede, tra l' altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nonché *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale”* ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;

- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;

- l'atto di programmazione del fabbisogno di personale consiste in un atto pianificatorio delle risorse umane, di carattere generale;

- l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è per sua natura flessibile alle sopravvenute esigenze pubbliche, in particolare non risulta preclusa al comune la possibilità di rivedere le scelte programmatiche effettuate, quando mutate esigenze organizzative abbiano fatto emergere la necessità di rivedere la pianificazione delle assunzioni precedentemente adottata;

Visto il rispetto dei seguenti vincoli:

- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale con deliberazione di G.C. in data odierna, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art.16, della L. n.183/2011, nella quale si da atto che in questo Ente non vi è personale né in esubero né in soprannumero per l'anno 2018;

- aver approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazione di G.C. n. 16 in data 23/02/2017 per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'art.48, comma1, del D.Lgs. 198/2006;

- aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 della L. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015) ed, in particolare, il valore medio delle spese di personale del triennio del triennio 2011-2012-2013 risulta pari ad € 1.255.151,40;

- che la spesa per il personale comprensiva delle assunzioni previste ammonta a:

- o per l'anno 2018 € 1.069.800,00
- o per l'anno 2019 € 1.069.800,00
- o per l'anno 2020 € 1.163.741,92

Dato atto:

- Che questo Comune ha rispettato vincoli del pareggio di bilancio nell'anno2017 (ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della legge n. 2078 del 2015 nella Regione Marche sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni di personale previste dalla normativa vigente, come comunicato con nota UOLP del 18 luglio 2016;

Preso atto che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'art. 263 del TUEL, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75% della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017, per il 100% della spesa dei cessati nel 2018
- che il suddetto rapporto come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 è pari a 1/159 per i Comuni da 5.000 a 9.999;
- che nel Comune di Folignano tale rapporto è pari a 1/402, e che, pertanto, si possono effettuare assunzioni di personale non dirigente nel limite del 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
- che nell'anno 2017 non sono intervenute cessazioni;
- che l'art. 3 comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, prevede che "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 27/2014;

che si possono inoltre utilizzare i resti delle capacità assunzionali del 2014/2016 che non sono stati utilizzati;

Atteso che la capacità assunzionale dell'Ente in relazione a ciascuna annualità del triennio precedente viene quantificata nel modo seguente:

Anno 2015: 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; **100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%**

Anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% e **75% nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti** che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quella prevista per gli enti dissestati.

Anno 2017:75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica;

che questo Ente si colloca, come da verifica condotta dal Responsabile del servizio personale, con dati chiusura 2015 – 2016 - 2017, in un rapporto fra spese di personale e spese correnti come di seguito quantificato:

Anno 2015: 22,16%

Anno 2016: 22,20%

Anno 2017: 18,19%

Riscontrato il verificarsi delle seguenti cessazioni e le corrispondenti capacità assunzionali:

Anno 2014	n. 1 Cessazione - categoria D1 (Acciarini)	spesa € 22.203,89	100% utilizzabile per assunzioni nell'anno 2015	
Anno 2015	nessuna cessazione			
Anno 2016	nessuna cessazione			
Totali resti			€ 22.203,89	% utilizzabile per assunzioni nell'anno 2018

PRESO ATTO che questo Ente potrebbe, quindi, procedere ad assunzioni dall'esterno nel limite di spesa di euro € 22.203,89;

Considerato inoltre che:

- il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non incide invece sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 (non toccato dalla legge di stabilità per il 2015), "in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

- la norma, per gli enti sottoposti a vincoli assunzionali (quali quelli previsti per gli enti locali, fino al 2014, dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e oggi trasfusi nell'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 90/2014), configura la mobilità come una possibilità di reclutamento di personale aggiuntiva rispetto ai predetti limiti normativi;
- la costante giurisprudenza contabile ha, infatti, sottolineato come la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti;
- la suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale con le quali è stato così ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente ed, in particolare, accorpata in un unico settore i servizi finanziari e personale ed il servizio tributi, assegnati ad un unico Responsabile, in questo modo sopperendo al trasferimento per mobilità del Responsabile del Servizio economico finanziario;

RITENUTO che tale accorpamento debba essere sostenuto da una integrazione del personale del settore in argomento;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale in data odierna con la quale è stata rideterminata la dotazione organica di questo Comune;

RITENUTO di procedere, anzitutto, all'assunzione mediante mobilità esterna da enti sottoposti a vincoli assunzionali di n. 1 Istruttore contabile part - time part time all'83,3% dell'orario (30 ore) da destinare al servizio economico - finanziario e n. 1 Istruttore Tecnico (geometra) a tempo pieno da destinare al Servizio Tributi;

ATTESO che ci si riserva di procedere ad assunzioni dall'esterno negli evidenziati limiti di capacità assunzionale con successivo specifico atto;

DATO ATTO che, al momento, la pianificazione del programma di assunzione può essere sintetizzata nel seguente modo:

ANNO 2018:

- assunzione mediante mobilità (art.30 – D. Lgs. 165/2001) di:

n. 1 Istruttore contabile part - time part time all'83,3% dell'orario (30 ore) da destinare al servizio economico - finanziario;

n. 1 Istruttore Tecnico (geometra) a tempo pieno da destinare al Servizio Tributi;

ANNO 2019:

- nessuna assunzione;

ANNO 2020:

- nessuna assunzione;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto i commi 557 e seg. dell'art. 1 della L. n. 296/2006;

Visto l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016;

Visto l'art. 5 del D.lgs. 165/2001 in materia di autonomia organizzativa di ciascuna pubblica amministrazione;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione;

Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1) **di approvare**, per i motivi illustrati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, il seguente programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020:

ANNO 2018:

- assunzione mediante mobilità (art.30 – D. Lgs. 165/2001) di:

n. 1 Istruttore contabile part - time part time all'83,3% dell'orario (30 ore) da destinare al servizio economico - finanziario;

n. 1 Istruttore Tecnico (geometra) a tempo pieno da destinare al Servizio Tributi;

ANNO 2019:

- nessuna assunzione;

ANNO 2020:

- nessuna assunzione;

2) di dare atto, che il piano triennale del fabbisogno di cui al punto 1) è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione del personale, nonché nel rispetto del limite di spesa tendente ad ottenere una riduzione progressiva del costo del lavoro;

3) di dare altresì atto, che il presente programma delle assunzioni potrà essere rivisto in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o esigenze derivanti da qualsiasi altro fabbisogno;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-03-18 e vi resterà fino al giorno 10-04-18 .

Folignano, li 26-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06-04-018 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====